

N. R.G. 4134/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott. Gianluigi Canali – Presidente
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.
- dott. Alessandro Pernigotto - giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 4134 del ruolo generale dell'anno 2018

vertente tra

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con il patrocinio dell'avv. GERARDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 4

-opponente-

FALLIMENTO SICIM SRL, con il patrocinio dell'avv. DALLERA LAURA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Contrada Soncin Rotto n. 6

-opposto-

e

BANCA DEL MEZZOGIORNO-MEDIOCREDITO CENTRALE, non costituita

-terza chiamata-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 26.4.2012 Banca Valsabbina s.c.p.a. erogava a Sicim s.r.l. mutuo chirografario di € 400.000,00 garantito per il 50% da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (MCC), quale ente gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito con l. 662/96, art. 2, comma 100 lett.

a).

A fronte dell'inadempimento della mutuataria, il 9.3.2016 Valsabbina comunicava a Sicim la decadenza dal beneficio del termine, intimando il versamento di € 245.978,38.



Il 9.09.2016 l'intestato tribunale dichiarava il fallimento di Sicim.

Non avendo quest'ultima provveduto al pagamento, la banca escuteva la garanzia prestata da MCC, la quale, il 9.12.2016, versava a Valsabbina l'importo di € 123.003,10.

Con domanda tardiva trasmessa al curatore il 25.9.2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per conto di MCC, chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento per i seguenti importi:

- € 126.983,19 (di cui € 123.003,10 quale somma iscritta a ruolo ed € 3.690,09 a titolo di aggio) al privilegio "l. 449/97, art. 24, c. 33, u.c. art. 2777 cc";
- € 625,64 (di cui € 619,76 per spese tabellari ed € 5,88 per diritti di notifica) al chirografo;

oltre agli interessi al privilegio ai sensi degli artt. 54, terzo comma e 55 l.f..

Con decreto del 13.02.2018 il g.d. rigettava l'istanza dell'AdE-R.: "Istanza rigettata in quanto importo già insinuato da Banca Valsabbina (cron. n. 26). In ogni caso eventuale ammissione al chirografo".

Contro il provvedimento di rigetto proponeva opposizione l'agente della riscossione, da un lato rilevando che la propria domanda non duplicava bensì sostituiva, secondo il meccanismo della surroga normativamente previsto, la domanda di ammissione al passivo precedentemente proposta da Valsabbina, dall'altro insistendo per l'ammissione del credito al privilegio ai sensi dell'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 123/98.

Si costituiva il fallimento chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in particolare, l'esclusione del "privilegio richiesto sulla somma iscritta a ruolo pari ad Euro 123.003,10, sulle spese tabellari pari ad Euro 625,64 e sugli interessi", con ammissione dei predetti crediti in via chirografaria, nonchè l'esclusione del "credito per aggio coattivo, per l'importo di Euro 3.690,09".

Pur ritualmente chiamata in causa dalla ricorrente, MCC restava contumace.

L'opposizione proposta dall'agente della riscossione va rigettata per i motivi che seguono.

Ai sensi dell'art. 61, secondo comma l.f., il "regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto integralmente".

Il comma viene interpretato dalla prevalente giurisprudenza e dalla dottrina dominante nel senso che il regresso verso il fallito sia consentito non solo all'altro coobbligato fallito (come testualmente recita la norma), ma anche agli altri coobbligati (o fideiussori) *in bonis* che abbiano integralmente estinto le ragioni di credito del creditore comune, atteso che la posizione del creditore che, pur ricevendo parzialmente il pagamento da un coobbligato fallito, mantiene il diritto ad ottenere l'intero negli altri fallimenti, è sostanzialmente identica a quella del creditore che, dopo la dichiarazione di fallimento, riceve un pagamento parziale da un coobbligato (o fideiussore) *in bonis*.



La norma risponde all'esigenza di assicurare la stabilità della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento, mantenendola ferma fino a che il credito principale non scompaia per intero dal passivo, onde evitare che si creino, per effetto dei pagamenti da parte dei coobbligati e dell'esercizio dell'azione di regresso contro i falliti, duplicazioni di concorso dello stesso credito nel passivo, con conseguenti duplicazioni di accantonamenti in sede fallimentare a favore di una stessa pretesa creditoria, tali da comportare una diminuzione della massa ripartibile fra gli altri creditori.

Essendo questa *la ratio* della norma in esame, non può che rilevarsi che essa è comune tanto alla fattispecie del regresso quanto a quella della surrogazione, non assumendo alcun rilievo, al riguardo, la diversità del meccanismo giuridico attraverso il quale, per effetto del pagamento, il coobbligato diviene titolare dell'azione nei confronti del debitore fallito.

Ciò che conta, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione quanto del regresso, è che l'adempimento risulti integrale *ex parte creditoris*, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento, indipendentemente dal fatto che, attraverso il pagamento, il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione.

Diversamente opinando, potrebbe risultare pregiudicato lo stesso diritto del creditore comune di vedere soddisfatto sul ricavato il credito che residua all'esito del pagamento effettuato dal coobbligato, in contrasto con il principio, ribadito dall'art. 61, comma 1, per l'ipotesi di fallimento di uno o più coobbligati e dall'art. 62, comma 1, per l'ipotesi di pagamento parziale eseguito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, secondo cui nelle obbligazioni solidali il creditore può agire nei confronti di ciascuno dei coobbligati fino alla completa soddisfazione del proprio credito (Cass. civ., 1.3.2012, n. 3216).

L'insinuazione del creditore rimane pertanto inalterata fino al suo integrale pagamento con conseguente irrilevanza, ai fini della partecipazione al concorso, degli adempimenti parziali eseguiti dal coobbligato (o dal fideiussore) successivamente alla dichiarazione di fallimento, ancorchè idonei ad esaurire l'obbligazione del *solvens* (Cass. civ., 17.10.2018, n. 26003).

Nel caso in esame la ricorrente, per vedersi ammessa al passivo, avrebbe dunque dovuto dimostrare il carattere integralmente satisfattivo del pagamento effettuato da MCC a favore di Valsabbina in data successiva al fallimento.

E' invece documentato che l'ente aveva versato alla banca l'importo di € 123.003,10, pari al 50% dell'insoluto, entro il limite previsto dalla garanzia. Il pagamento effettuato da MCC, successivo al fallimento di Sicim, è stato dunque solamente parziale (*ex parte creditoris*) e pertanto inidoneo, per quanto sopra chiarito, a fondare l'ammissione dell'ente al passivo.



All'applicabilità di tale disposizione al credito di rivalsa di MCC non osterebbe l'eventuale rilievo per cui, essendo la garanzia di MCC sempre parziale, il credito dell'ente pubblico sarebbe sempre escluso dal fallimento (e ciò in ipotetico contrasto con le finalità perseguite dalle norme in materia). L'art. 61 l.f. costituisce infatti una disposizione speciale che disciplina il concorso tra i coobbligati in caso di fallimento del debitore comune e che pertanto, in assenza di una specifica deroga legislativa, deve trovare applicazione anche al credito di rivalsa di MCC.

Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va pertanto rigettata.

Considerato che la motivazione si fonda su argomenti in diritto del tutto omessi dalla curatela, si ritengono sussistere i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il tribunale rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Spese compensate.

Brescia, 03/09/2020

Il Presidente
Gianluigi Canali

